



di **Alessandro Fornaro**, farmacista e giornalista

Spesso, distinguere ciò che “la farmacia può fare” dalle pratiche che, al contrario, sono interdette è un compito molto arduo. La consegna a domicilio dei medicinali è, senza dubbio, uno tra gli argomenti che più creano confusione, andando ad abbracciare contesti delicati come la privacy degli utenti, i rapporti con i medici e la promozione del servizio.

Come vedremo nel corso di questa inchiesta, la linea di confine tra ciò che può essere fatto è molto sottile e lambisce ambiti come l'ipotesi di accaparramento della clientela. Da un lato, quindi, esiste l'opportunità di offrire un servizio di grande utilità sociale e che valorizza la farmacia, dall'altro occorre prestare la massima attenzione alle procedure operative con le quali tale servizio viene erogato. Per non lasciare soli i cittadini bisognosi, e per consentire alle farmacie di espletare la consegna di medicinali a domicilio con estrema tranquillità, da qualche mese Federfarma ha attivato un numero verde che gestisce a livello centrale la consegna domiciliare erogata dalle molte farmacie private che hanno aderito all'iniziativa. Pur avendo a disposizione questo servizio, diverse farmacie si muovono autonomamente nell'offerta nella consegna dei medicinali a domicilio, temendo spesso di incorrere in piccole o grandi violazioni di normative e regolamenti deontologici.

Ci sono
7 miliardi
di persone
nel mondo.
E per noi
ciascuna
è speciale.

“In Mylan crediamo che
i farmaci a disposizione delle
persone debbano essere
sempre di alta qualità.”

Heather Bresch

Heather Bresch, AD, Mylan

Una salute migliore
per un mondo migliore
7MLD:1

La nostra visione “Una salute migliore per un mondo migliore” consiste nel fornire l’accesso a cure di qualità a 7 miliardi di persone nel mondo, una persona alla volta. Chiamiamo questa nostra aspirazione 7MLD:1. Ambiziosa? Senza dubbio. Possibile? Certamente.

Per noi l’alta qualità è fondamentale, ci impegniamo costantemente per raggiungere e mantenere standard elevati. Mylan si impegna nel monitoraggio del profilo di sicurezza dei propri farmaci, grazie a misure che prevengano o minimizzino i rischi connessi all’uso dei medicinali e alla valutazione dei benefici effettivi della terapia.

Per saperne di più: Mylanperunasalutemigliore.it

 **Mylan**

Seeing
is believing

Le tappe decisive

L'art. 15 del Codice Deontologico dei farmacisti posto nell'ambito del titolo IV "rapporti con i medici veterinari ed altri sanitari" stabilisce che *"Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere"*.

- Nel 2004, il Consiglio di Stato, dando ragione all'Antitrust rispetto ad un'annosa controversa con la Fofi, impone una modifica al Codice Deontologico del farmacista che, di fatto, rende finalmente praticabile la consegna a domicilio dei medicinali. La Circolare Fofi del 21 giugno 2004, inerente gli *"Indirizzi di natura professionale"* ai sensi dell' art. 1 comma 1, lett. E del Codice Deontologico, richiama l'articolo 122 del TULS, riferito alla consegna del farmaco che deve avvenire *"comunque da parte del farmacista e nella farmacia"*. Tuttavia, la circolare ricorda che il TULS ammette una deroga a tale principio, ovvero il caso nel quale ricorra uno *"stato di necessità"*. La circolare Fofi precisa che lo stato di necessità *"non preclude la possibilità di procedere alla consegna a domicilio di medicinali da parte del farmacista, purché detta consegna sia effettuata soltanto dopo che, nella farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta (ove prescritta), e ciò in quanto il farmacista deve assicurare il proprio intervento professionale attraverso il controllo del medicinale (nel caso delle specialità medicinali, naturalmente, tale controllo sarà di natura esclusivamente formale) ed il controllo della regolarità della prescrizione (nel caso di medicinale soggetto all'obbligo di ricetta medica)"*.

- Il d.lgs. n. 153 del 2009 in materia di assistenza domiciliare integrata, prevede che ciascuna farmacia effettui la consegna a domicilio a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede farmaceutica di propria pertinenza.

- La Circolare Federfarma del 27 febbraio 2012, precisa che, per la consegna domiciliare dei medicinali, sono possibili le seguenti ipotesi:

- a) le singole farmacie offrono spontaneamente il servizio ai clienti che le contattano;
- b) le farmacie effettuano il servizio a seguito di un accordo stipulato tra la propria associazione di categoria, il soggetto incaricato del trasporto e della consegna, ed eventualmente Comune e/o ASL di competenza;
- c) soggetti privati si propongono spontaneamente di effettuare il servizio.

La giurisprudenza si è pronunciata affermando che *"configura accaparramento di prescrizioni, e integra una condotta contraria all'art. 10 del codice deontologico, la lettera di una società di servizi sanitari, firmata da un farmacista in qualità di amministratore unico, indirizzata a medici di medicina generale ai quali venga offerto un servizio per i loro assistiti di distribuzione di farmaci tramite raccolta e consegna a domicilio delle ricette"*.

- Nel luglio del 2015 viene presentato il numero verde attraverso il quale Federfarma offre attraverso le farmacie aderenti il servizio di consegna a domicilio dei medicinali.

Ma andiamo con ordine, anzitutto dicendo fin d'ora, e con estrema chiarezza, che il servizio di consegna a domicilio dei farmaci può essere espletato dalla farmacia (ma anche da un soggetto terzo), solo nel caso in cui l'utente sia impossibilitato a recarsi in farmacia per motivi di salute o di età. Questo concetto, tuttavia, rimane avvolto da un senso di incompiutezza e vaghezza. Chi valuta se i requisiti per accedere al servizio sono effettivamente soddisfatti?

Chi distingue se l'impossibilità a recarsi in farmacia è data da un effettivo impedimento (come nel caso di una persona anziana, malata cronica e sola) oppure da una semplice condizione passeggera e non grave (raffreddore o caviglia slogata)? Fintanto che non saranno chiari i requisiti minimi per accedere al servizio, tutta la discussione sulla consegna a domicilio dei medicinali rischia di essere aleatoria. Come sa chi si occupa di materie

legali, quando una normativa è poco chiara e non prevede una fattispecie precisa, essa apre il varco ai comportamenti più disparati e alle interpretazioni soggettive. Tutto ciò avverrà fintanto che la giurisprudenza non andrà a colmare il vuoto normativo come, in un caso che descriveremo, ha già fatto. Da questa inchiesta, emerge che l'aspetto dei requisiti minimi dell'utente per accedere al servizio è interpretato in maniera differente dai diversi soggetti che oggi offrono il servizio, mentre vi è una maggiore convergenza su altri aspetti della questione.

Emorroidi

Molti
ne soffrono



Pochi
ne parlano



Fai emergere l'esigenza e consiglia

FitoroiD^{neo}

NUOVA FORMULA DELLA POMATA

- Con Helydol®+ olio essenziale di Melaleuca ancora più efficace nel prurito
- Non unge, non cola e non macchia
- DISPOSITIVO MEDICO di classe IIb, indicato anche in presenza di ragadi anali



NUOVO DETERGENTE TERAPEUTICO

Specifico per i disturbi emorroidali

È UN DISPOSITIVO MEDICO CE

Completa la linea Fitoroid opercoli utile per il fisiologico benessere del microcircolo

SCOPRI L'OPERAZIONE PER IL PUNTO VENDITA,
CONTATTA L'AGENTE DI ZONA O L'UFFICIO COMMERCIALE (frontoffice@aboca.it - 0575 746 316)

Materiale ad esclusivo uso professionale



INNOVAZIONE PER LA SALUTE



L'iniziativa Federfarma: dai primi passi al numero verde

Un lancio di agenzia dell'Adn Kronos del 18 luglio scorso diceva testualmente: *"Da lunedì si potrà chiamare il numero verde 800 189 521, attivo in tutt'Italia, per la consegna a domicilio dei farmaci. E' il servizio gratuito promosso da Federfarma a favore di soggetti soli, non deambulanti, colpiti da patologia cronica o grave, e svolto dalle farmacie associate a Federfarma che aderiscono all'iniziativa. Al numero verde, attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, risponde un operatore che, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti per beneficiare del servizio, mette in contatto telefonico il paziente con la farmacia aderente al servizio, più vicina all'indirizzo dove deve essere recapitato il farmaco. A contatto avvenuto, le richieste di farmaci saranno formulate telefonicamente dall'interessato direttamente al farmacista"*.

In molti, pensano che questo nuovo servizio, meritoriamente voluto da Federfarma per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno dei medicinali, sia nato in seguito a una nuova normativa. Tuttavia, a parte il numero verde, non c'è nulla di nuovo. In una circolare del 27 febbraio 2012, divulgata per offrire chiarimenti *"in relazione allo sviluppo di numerose iniziative sul territorio concernenti la consegna a domicilio dei farmaci anche da parte di società commerciali"*. La stessa Federfarma, nel 2012 precisava che, per la consegna domiciliare dei medicinali, *"sono possibili le seguenti ipotesi, del tutto legittime:*

- a) le singole farmacie offrono spontaneamente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci ai clienti che le contattano;*
- b) le farmacie effettuano il servizio a seguito di un accordo stipulato tra la propria associazione di categoria, il soggetto incaricato del trasporto e della consegna, ed eventualmente Comune e/o ASL di competenza;*
- c) soggetti privati si propongono spontaneamente di effettuare il servizio di consegna a domicilio di farmaci"*.

Ad oggi, dei tre punti indicati dalla circolare, possiamo dire che sono pienamente operativi il punto b) grazie all'iniziativa presentata da Federfarma lo scorso luglio e il punto c) grazie ai diversi operatori privati che si occupano di offrire il servizio.

Rimane, invece, poco applicato il punto a), ovvero il servizio of-

ferto direttamente ed individualmente dalle singole farmacie. Sempre nella circolare del febbraio 2012, si precisa che *"Sebbene l'iniziativa da parte di una singola farmacia o di una società commerciale sia legittima, la Federfarma, ormai da numerosi anni, ha consigliato alle organizzazioni territoriali di farsi soggetti promotori di accordi o convenzioni con soggetti idonei ad effettuare il servizio, aventi ad oggetto la consegna a domicilio dei farmaci, ed eventualmente con le istituzioni competenti coinvolgendo tutte le farmacie di un determinato territorio. Solo in questo modo infatti il servizio può essere svolto efficientemente a vantaggio di tutti i cittadini, evitando al contempo fughe in avanti di alcune farmacie che possono eventualmente commettere illeciti deontologici mediante accaparramento di ricette. Peraltro, la sottoscrizione di un accordo che coinvolga tutte le farmacie e stabilisca le modalità di funzionamento del servizio è finalizzato anche a rispettare il diritto di libera scelta della farmacia di cui all'art. 15 della legge n.475/1968"*.

Ecco quindi che questo ragionamento di Federfarma ha il merito di dare una risposta strategica - che poi culminerà, tra anni più tardi, nel numero verde - a due grandi impedimenti rispetto al servizio: il rischio di incorrere nell'accaparramento delle ricette e la relativa lesione del diritto del cittadino di scegliere la farmacia dalla quale servirsi.

Meglio evitare di rischiare operando da soli e affidarsi al numero verde, hanno pensato in molti farmacisti.



Il codice deontologico del farmacista

Gli aspetti deontologici appena richiamati, sono invero oggetto di attenzione da almeno 12 anni. A tanto risale l'annosa diatriba tra la Fofi e l'Antitrust circa un passaggio del Codice Deontologico dei farmacisti che, di fatto, fino al 2004 impediva la consegna di farmaci a domicilio. Il Consiglio di Stato allora si espresse contro alcune fattispecie previste del Codice Deontologico dei farmacisti che, di conseguenza subì delle modifiche che diedero (già nel 2004) il via libera all'esplicitamento del servizio di consegna dei farmaci a domicilio.

All'epoca, la grande questione sulla quale si dibatteva era la possibilità di dispensare il farmaco prima di entrare in possesso della ricetta. In una circolare del 21 giugno 2004, la Fofi ha diramato gli "Indirizzi di natura professionale" ai sensi dell' art. 1 comma 1, lett. E del Codice Deontologico. In riferimento alla consegna a domicilio dei farmaci da parte del farmacista, tali indirizzi pur richiamando l'art. 122 del TULS (Testo Unico sulle Leggi Sanitarie) che specifica come la spedizione delle ricette debba avvenire "comunque da parte del farmacista e nella farmacia", ammette una deroga a tale principio, ovvero il caso nel quale ricorra uno "stato di necessità". In questo caso, e solo in questo caso, il farmacista può consegnare medicinali prima che gli sia stata presentata in farmacia la prescritta ricetta medica "in originale". Tuttavia, qui occorre notare che non si parla di consegna a domicilio. Siamo, piuttosto, nella fattispecie dell'emergenza. Per esempio, nel caso di un soggetto con broncospasmo che chiede il Ventolin. Anni fa, in Francia, un caso simile accadde realmente con un farmacista che si rifiutò di consegnare il farmaco perché sprovvisto di ricetta e il soggetto che morì per strada per broncospasmo.

Lo stato di necessità, quindi, poco ha a che fare con la consegna a domicilio che, invece è regolata da un altro concetto: l'impossibilità di recarsi in farmacia. La circolare Fofi del 2004, precisa che lo stato di necessità "non preclude la possibilità di procedere alla consegna a domicilio di medicinali da parte del farmacista, purché detta consegna sia effettuata soltanto dopo che, nella farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta (ove prescritta), e ciò in quanto il farmacista deve assicurare il proprio intervento professionale attraverso il controllo del medicinale ed il controllo della regolarità della prescrizione".

"La richiesta di consegna a domicilio di farmaci – prosegue la circolare - può provenire anche via telefono o via email ma, se il medicinale è assoggettato a prescrizione medica, la ricetta deve arrivare, in originale, in farmacia prima che ne esca il farmaco; a tal fine è irrilevante il soggetto che provvede a far pervenire la ricetta in farmacia; tuttavia, non è consentito far uscire il farmaco sulla base di una ricetta pervenuta via fax o via e-mail".

Ecco allora che la Fofi fa chiarezza, già nel 2004, su un punto fondamentale: la consegna può avvenire, ma solo dopo che la ricetta è stata fisicamente portata in farmacia. Questo assunto è centrale alla questione. Tuttavia, esso apre la strada ad un'ipotesi non consentita: l'accaparramento della clientela. Come si può, in sostanza, evitare che alla farmacia che offre questo servizio affluiscono ricette che, diversamente, ovvero se il soggetto uscisse fisicamente di casa, arriverebbero ad un'altra farmacia del quartiere o della città?

Si comprende bene come questo aspetto rappresenti uno dei nervi scoperti della categoria.

Aspetti fiscali

Prima del trasporto, la farmacia dovrà emettere lo scontrino fiscale che dovrà viaggiare con il medicinale ed essere consegnato contestualmente al cliente. In quel momento potrà avvenire la riscossione della somma dovuta.

Nel caso invece il pagamento avvenisse in farmacia al momento dell'ordinazione, lo scontrino potrà essere emesso al momento del pagamento e allegato alla merce. In questo caso, dietro lo scontrino sarebbe opportuno annotare che il prodotto non è stato rilasciato in farmacia ma è oggetto di una successiva consegna a domicilio. Discorso analogo vale per il corrispettivo eventualmente richiesto per il servizio di consegna a domicilio. Tuttavia, tale somma andrebbe separata, in quanto l'iva dovrà essere applicata nella misura del 22%. Inoltre, tale importo non potrà essere detraibile per il cliente.

Sapevi che non lo sanno?

Tante donne rimangono sorprese da quanto possa essere difficile rimanere incinta. Ma tu sai come aiutarle.



Il test di ovulazione Clearblue Digital con doppio indicatore ormonale è l'unico test che rileva non solo l'ormone luteinizzante (LH) ma anche l'estrogeno per identificare 4 o più giorni fertili¹.

Motivi per raccomandare Clearblue:

- Il Picco di fertilità è determinato da un picco di LH. Appena prima, il livello di estrogeno aumenta e questo determina i giorni di Fertilità elevata.
- Identificare il Picco di fertilità e i giorni di Fertilità elevata significa avere maggiori possibilità di concepimento rispetto ai test che rilevano solo l'LH.
- È l'unico test in grado di rilevare il Picco di fertilità e i giorni di Fertilità elevata mentre accadono realmente, a differenza delle semplici stime ottenute dai metodi basati sul calendario e dalle app.
- Accuratezza superiore al 99% nel rilevare il picco di LH.
- Investimenti pubblicitari significativi da gennaio 2014.



Clearblue
www.clearblue.com

Clearblue Digital test di Ovulazione con Doppio Indicatore Ormonale è un dispositivo medico DIV CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni, comprese le istruzioni per l'uso, consultare il sito web di Clearblue. ¹In uno studio condotto su 87 donne, nell'80% dei cicli sono stati identificati 4 o più giorni fertili usando la lunghezza attuale del ciclo. ²In uno studio condotto su 101 donne del Regno Unito, confrontando un metodo semplice di calendario con la probabilità di effettuare il test durante un giorno di picco di LH (2011). Clearblue è un marchio registrato di SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. © 2014 SPD. Tutti i diritti sono riservati. FY1516H-0106.1.IT



Studio 3 Farma

integratori alimentari



È un integratore alimentare a base di Melograno utile come antiossidante, Cromo utile perché contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue e Zinco utile perché contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati e degli acidi grassi.

confezioni da 60 compresse

È un integratore alimentare a base di Caffè Verde, utile per la sua azione tonica e di sostegno metabolico e come antiossidante.

confezioni da 60 compresse
1 cpr contiene 600 mg di Caffè Verde ES al 50%



Inoltre Studio 3 Farma è specializzata in:

- **PRODUZIONE CONTO TERZI**
- **PERSONALIZZAZIONI CON IL NOME ED IL LOGO DELLA VOSTRA FARMACIA**
- **POSSIBILITÀ DI ORDINARE ANCHE PICCOLI LOTTI**
- **FORMULAZIONI SU INDICAZIONE DEL CLIENTE, CURANDO L'ASPETTO BUROCRATICO PER LE NOTIFICHE AL MINISTERO DELLA SALUTE**



P PROFESSIONE FARMACIA

Uno dei maggiori ostacoli, se non il maggiore, che la farmacia si trova di fronte nell'offerta di questo servizio risiede proprio nel trovare il modo di fare pervenire le ricette in farmacia evitando ogni contatto con il medico

L'accaparramento delle ricette e il rapporto con i medici

L'art. 15 del Codice deontologico dei farmacisti stabilisce che *"Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere"*. Per accaparramento di ricette si può quindi intendere ogni iniziativa condotta dalla farmacia che ha come risultato il far pervenire a sé stessa prescrizioni mediche. Del resto, risulta accaparramento anche la semplice pubblicità del servizio svolta all'interno di studi medici. Fatte queste premesse, si comprende come uno dei maggiori ostacoli, se non il maggiore, che la farmacia si trova di fronte nell'offerta di questo servizio risiede proprio nel trovare il modo di fare pervenire le ricette in farmacia evitando ogni contatto con il medico. Le domande alle quali occorre rispondere prima di intraprendere il servizio sono inevitabilmente riferite anzitutto alle modalità di ritiro della ricetta, ma anche alla promozione del servizio stesso. Come si può, ci si chiede, ritirare la ricetta dal medico senza incorrere nella fattispecie di accaparramento delle ricette? E come si può fare conoscere e mettere in pratica il servizio senza correre il rischio di influire sulla libera scelta del cittadino rispetto alla farmacia? Il d.lgs. n. 153 del 2009 in materia di assistenza domiciliare integrata, prevede che ciascuna farmacia effettui la consegna a domicilio a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede farmaceutica di propria pertinenza. Questa previsione fa chiaramente riferimento alla pianta organica e alle sue ragioni di esistere, del resto riconosciute anche a livello europeo. Nel caso in cui il servizio di consegna a domicilio non sia organizzato dalla farmacia alla quale l'utente si rivolgerebbe (e questo è difficile da supporre aprioristicamente sulla sola base della residenza) come si può procedere?

Questa domanda se la sono posta anche i medici, timorosi come i farmacisti di incorrere in violazioni. La Fimmg (Federazione italiana dei medici di medicina generale), per rispondere alle richieste di diversi iscritti, nell'aprile del 2014 ha pubblicato sul proprio sito la propria interpretazione della questione. Secondo

la Fimmg, *"particolare attenzione va posta nel rispetto del diritto, art. 15 legge n.475 del 1968, alla libera scelta della farmacia. Ovvero non si può imporre al cittadino di servirsi di una farmacia piuttosto che di un'altra"*. In quest'ottica, la Federazione ricorda come sia opportuno per i propri iscritti *"seguire appieno il rispetto di tali norme"* per non *"incorrere anche il medico nella previsione di alcuni reati come conflitto d'interesse, accaparramento ricette, comparaggio, e violazione del Codice Deontologico dei Medici"*. La nota della Fimmg informa i medici circa l'articolo 15 del Codice Deontologico del farmacista e avverte i propri iscritti a prestare la massima attenzione nell'evitare di essere complici di tali comportamenti. *"A volte – continua la nota Fimmg - anche un atto che sembrerebbe innocuo può nascondere una ipotesi di reato"*. *"Per esempio – si legge sul sito della Fimmg - la Giurisprudenza afferma che configura accaparramento di prescrizioni, e integra una condotta contraria all'art. 10 del codice deontologico, la lettera di una società di servizi sanitari, firmata da un farmacista in qualità di amministratore unico, indirizzata a medici di medicina generale ai quali venga offerto un servizio per i loro assistiti di distribuzione di farmaci tramite raccolta e consegna a domicilio delle ricette"*.

Gruppo
D Oliviero sl

**Sicurezza sul lavoro
Privacy & H.A.C.C.P.**

**Convenzione 2015/2018
per le farmacie aderenti UTIFAR
a sole 500,00 € all'anno**

consulenze - metodologie - formazione - assistenza

Norma PHS Standard per farmacia
metodo Giano per HACCP
Cloud recovery personalizzata



"A beneficiarne saranno soprattutto gli anziani, i pazienti impossibilitati a muoversi e i diabetici"

Da questa nota Fimmg, si evince come i medici non vedano di buon occhio la consegna a domicilio dei farmaci, se non altro per il timore che eventuali comportamenti illegittimi messi in atto dal farmacista possano ricadere più o meno indirettamente anche sul proprio operato. Inoltre, i medici sono allertati a prestare la massima prudenza in caso di servizi di consegna domiciliare dei farmaci anche in ragione delle questioni inerenti la privacy. In effetti, nel corso del 2008 l'Autorità Garante per la Privacy è più volte intervenuta in merito al trattamento dei dati sanitari effettuato da soggetti pubblici e privati per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato. In una nota del 22 ottobre 2008, il Garante ribadisce che *"le prescrizioni mediche, nell'attesa che vengano consegnate all'interessato, devono essere custodite con modalità tali da impedire che altri pazienti presenti nello studio possano averne accesso e devono essere consegnate solo al paziente o ritirate anche da persone diverse da questo, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa"*. Inoltre, la consegna a domicilio dovrà avvenire solo successivamente alla spedizione della ricetta nella farmacia.

Federfarma insiste sulla necessità che, per ottenere il servizio, siano presenti presupposti specifici come essere anziani, vivere soli, essere affetti da patologie gravi, e via dicendo. In Piemonte è attivo un servizio di consegna a domicilio dei medicinali che interessa i paesi di Verbanco Cusio e Ossola (Vco). In un articolo pubblicato nel gennaio 2014 dalla versione online del quotidiano La Stampa, si ricorda come aderiscano al servizio tutte le 72 farmacie della provincia (ad eccezione di una per motivi logistici) e come il servizio sia rivolto esclusivamente a chi ha *"reali necessità"*. Nell'articolo viene intervistato Giorgio Sironi, della Federfarma locale, il quale spiegando i requisiti necessari per accedere al servizio, ribadisce come si tratti di *"un vantaggio previsto solo per chi ha un reale bisogno. Ci sarà qualche tentativo di abuso, ma dalle telefonate cercheremo di filtrare"* i casi che necessitano realmente della consegna a casa". Sironi continua precisando che non per forza la richiesta di un medicinale a domicilio deve essere correlata ad un caso grave: *"Può pure essere un antipiretico per l'influenza, ma a richiederlo dev'essere un soggetto solo e impossibilitato a muoversi"*. *"A beneficiarne – conclude l'articolo - saranno soprattutto gli anziani, i pazienti impossibilitati a muoversi e i diabetici"*.

Un approccio diametralmente differente è quello invece messo in atto da alcune singole farmacie che operano per proprio conto. Una farmacia in provincia di Bergamo, nel spiegare sul proprio sito il servizio, ricorda che esso sarà *"utile agli anziani, alle mamme impegnate che, tra figli, lavoro e casa hanno sempre pochissimo tempo, ai diversamente abili o comunque alle persone in difficoltà, a uomini e donne single ed a tutto coloro che, per motivi di lavoro, hanno ormai poco tempo da dedicare a se stessi per la cura e il benessere del proprio corpo"*. Sempre secondo il sito, la consegna a domicilio messa in opera da questa farmacia è un *"servizio realizzato realmente per tutti e per ogni esigenza: farmaco, parafarmaco, pannoloni, prodotti per celiaci, etc"*.

Tra i molti soggetti erogatori del servizio di consegna domiciliare dei medicinali esistono notevoli differenze nell'interpretare il bisogno reale dell'utente e, quindi, nel porre i filtri di accesso al servizio. Per contro, in questa nostra inchiesta, abbiamo potuto constatare un notevole rispetto delle normative in materia di privacy.

Molta attenzione viene posta anche agli aspetti fiscali e deontologici, dimostrando che le farmacie si preoccupano di non cadere, nemmeno per errore, nella sgradevole ipotesi chiamata "accaparramento della clientela".